



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

Decreto ministeriale 6 ottobre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 19 ottobre 2005

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio "APPA – Agenzia provinciale per l'ambiente – Provincia autonoma di Bolzano" al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.**

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

**VISTO** il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il decreto ministeriale del 30 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 33 del 10 febbraio 2003 con il quale il laboratorio *Appa – Agenzia provinciale per l'ambiente – Provincia autonoma di Bolzano*, ubicato in Bolzano, Via Amba Alagi n. 5, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

**VISTA** la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 settembre 2005;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo;

**VISTA** la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

**CONSIDERATO** che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

**RITENUTI** sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

## **SI RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE**

al laboratorio *Appa – Agenzia provinciale per l'ambiente – Provincia autonoma di Bolzano*, ubicato in Bolzano, Via Amba Alagi n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 dicembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

Roma, lì 6 ottobre 2005

Laura La Torre  
Direttore Generale

Allegato

<b>Denominazione della prova</b>	<b>Norma / metodo</b>
Acidità totale	Reg. 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 13 p.to 5.2
Acidità volatile	Reg. 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 14 (eccetto par 6.4 e par. 7)
Anidride solforosa totale	Reg. 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 25 p.to 2.2.3.3
Estratto secco totale	Reg. 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20 °C	Reg. 2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 1, art.3, comma 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg.2676/90/CEE 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All 3, art.3, comma 2
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 All. 5
Zuccheri riduttori	SOP-D7-035 2005 Rev. 6